

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 07/05/2020

FATTO

Con ricorso del 15 novembre 2019, parte ricorrente esponeva di essere intestataria di BFP appartenenti alle serie "P", "P/O" e "Q/P", sottoscritti tra il 1985 ed il 1986, e lamentava che tali buoni sarebbero stati liquidati dall'intermediario in misura inferiore al dovuto, non tenendo conto delle condizioni indicate a tergo dei titoli. Parte ricorrente, eccependo l'illeggibilità e l'inefficacia del timbro apposto sui titoli, chiedeva che i buoni in questione venissero liquidati tenendo conto delle indicazioni riportate sul retro degli stessi, ovvero, in via subordinata, previo accertamento della mancata modifica del rendimento dal 20° al 30° anno, la liquidazione dei titoli sulla base di quanto in essi descritto, oltre la refusione delle spese di assistenza difensiva da determinarsi in via equitativa ed il rimborso delle spese di procedura.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, eccepiva in via preliminare la mancata corrispondenza parziale tra reclamo e ricorso. Nel merito, l'intermediario precisava che i titoli in questione erano stati emessi sui moduli delle precedenti serie "O" e "P" con l'apposizione, per quanto concerne i BFP post DM del 13 giugno 1986, sulla parte anteriore di un timbro recante la dicitura "Serie Q/P" e sulla parte posteriore di un timbro recante nuovamente la dicitura "Serie Q/P" nonché la misura degli interessi previsti per tale nuova serie, mentre, per quanto concerne i BFP della serie "Q/P", erano stati



correttamente usati titoli della precedente serie, sui quali venivano correttamente apposti i timbri modificativi indicanti il rendimento che i buoni avrebbero fruttato nel corso del tempo. Per tali ragioni, l'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente sottolineava che le proprie contestazioni avessero ad oggetto sia i buoni emessi ante DM del 13 giugno 1986 che quelli post DM e che, per i primi, si sarebbe verificato un errore relativo alle ritenute erariali considerato che tutti i BFP emessi antecedentemente al 21/09/1986 erano esenti da qualsiasi ritenuta erariale. Inoltre, parte ricorrente eccepiva che la capitalizzazione annuale degli interessi non sarebbe stata specificata in sede di emissione dei titoli come non sarebbe stata esplicitata sul titolo l'applicazione della ritenuta fiscale.

DIRITTO

La questione oggetto di ricorso, attiene alle condizioni di rimborso di buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti.

A tal proposito, in seno all'Arbitro bancario finanziario è, ormai, consolidato l'orientamento per cui "con la sola eccezione dell'attribuzione alla pubblica amministrazione dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (Abf – Coll. coord. n. 5674 del 2013, nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass., Sez. un., n. 13979 del 2007). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Ro-ma, n. 2664/ 2014).

Ciò detto, nel caso di specie, il ricorso riguarda la corretta determinazione del rendimento di diversi buoni postali fruttiferi riconducibili alle serie P, P/O e Q/P.

I buoni della serie P e P/O, tutti emessi tra il 5 febbraio 1985 ed il 23 giugno 1986, sono tutti antecedenti al D.M. 13/06/1986, pertanto per essi, in virtù dei principi innanzi esposti, vale la legittima applicazione dei diversi rendimenti modificati successivamente *in pejus*.

Non rileva, nel caso di specie, la mancata produzione di copia di alcuni buoni della serie P, atteso che non si tratta di allegazione dirimente ai fini dell'odierna valutazione.

I buoni appartenenti alla serie Q/P, invece, risultano emessi tra settembre e novembre 1986, quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, su modulo stampigliato della serie "P" e recano un timbro di variazione della serie (da "P" a P/Q). Nella facciata anteriore dei titoli, la serie "P" non è stata barrata ed in calce a destra si trova l'ulteriore dicitura "SERIE P/Q"; quanto al retro del buono, la tabella stampata sul cartaceo originale riporta i tassi di rendimento della serie "P"; è poi presente il timbro con



stampigliatura che attiene al rendimento dei buoni della serie "P/Q" sino al 20° anno. Per gli anni dal 21° al 30° il retro dei titoli indica "più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

In relazione a tutti i buoni, nel ricorso la cliente chiede che venga "accertata l'illeggibilità/inefficacia del timbro apposto sui titoli" e che trovino applicazione le condizioni indicate sulla tabella originaria.

Orbene, con riferimento a siffatto genere di contestazioni, il Collegio ritiene che l'illeggibilità del timbro equivale a sua assenza solo nell'ipotesi di sua illeggibilità totale, al punto da compromettere la funzione informativa che gli è propria e, cioè, quella di produrre una variazione delle condizioni originarie che sia visibile sul documento che rappresenta il titolo di credito, anche in funzione di protezione dell'affidamento del suo prenditore" (cfr. Collegio di Torino n. 23058/18; in termini, *ex multis*: Collegio di Milano, decisione n. 2495/16); ciò, nel caso specifico, si è realizzato solo in relazione al buono n. **277, non per quello n. **290, ove la scarsa leggibilità riguarda solo limitate parti del timbro.

La contestazione, pertanto, merita accoglimento relativamente al buono n. **277, con la conseguente applicazione, in relazione ad esso soltanto, per i primi venti anni, delle condizioni di rendimento più favorevoli al ricorrente.

Quanto, invece, alla domanda relativa all'applicazione delle condizioni originarie riportate per i bimestri dal 21° anno fino alla scadenza e cioè l'importo unitario esplicitato in lire per ogni singolo bimestre, essa merita accoglimento per tutti i buoni della serie Q/P poiché, nonostante i buoni siano successivi all'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno); tale comportamento ha, quindi, creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13 giugno 1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013).

Al contempo, però, il Collegio rileva che il principio di eterointegrazione della disciplina dei titoli da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli stessi, riguarda anche il profilo fiscale della determinazione dei rendimenti.

In tal caso, la disciplina fiscale diviene il parametro da considerarsi ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore dei titoli, in virtù del contratto in essere tra le parti atteso che il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate possono essere integrate ex art. 1339 e 1374 c.c., in virtù di un atto di imperio della P.A. che può consistere anche in disposizioni relative a profili fiscali; con specifico riferimento ai buoni della serie Q, ciò è reso possibile dalla dicitura: "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge".

In particolare il D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997.

Poiché nel caso specifico i buoni in contestazione sono stati emessi in data 16 settembre 1988, per quanto detto innanzi, ne discende che essi sono assoggettati ad un regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale.

Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, questo non può coincidere, esattamente, con quello indicato sul documento, poiché il relativo onere fiscale, in mancanza di diversa indicazione, è a carico del sottoscrittore stesso (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 03.04.2020).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e accerta il diritto della parte ricorrente all'applicazione al netto delle ritenute fiscali delle condizioni riportate sul retro del buono n. *277 per l'intero periodo dal 1° al 30° anno, ed al buono n. ***290 per il periodo dal 21° al 30° anno; non accoglie nel resto.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA